



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA

Compendio Normativo riguardante l'Agenzia per la Coesione Territoriale

Volume 1

Dati aggiornati a aprile 2021

Decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, art. 10, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, di Istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale	Pag. 1
Legge 09 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale	Pag. 10
Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, coordinato con la Legge 28 giugno 2019, n. 58 Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione – articolo 44	Pag. 12
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) commi dal 172 al 202 dell'art.1	Pag. 16
DPCM 9 luglio 2014, di Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione	Pag. 24
DPCM 19 novembre 2014, di Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Pag. 29
DPCM 15 dicembre 2014, Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione	Pag. 35
DPCM 15 dicembre 2014, Modifiche al DPCM 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione	Pag. 39
DPCM 15 dicembre 2014, Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale	Pag. 40
DPCM 7 agosto 2015, approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale	Pag. 49
DPCM 23 maggio 2018, Rinnovo del Collegio dei Revisori dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	Pag. 55

DPCM 15 febbraio 2019, Composizione del Comitato Direttivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	Pag. 59
DPCM 10 gennaio 2020, Nomina del Dott. Massimo Sabatini a Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale	Pag. 61
DPCM 15 marzo 2021 Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Sud e la coesione territoriale On. Maria Rosaria CARFAGNA	Pag. 64

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 1.

Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del


decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.



La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.

Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanaione del decreto, e della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.

Capo III

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

Art. 10.

Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.


f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per



l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;


c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d);

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, da adottare entro il 10 marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. *All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali.* L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni *dal servizio* a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del



decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.*

10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

10-bis. *Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.

11. - 14. (Soppressi).

14-bis. *In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.*

14-ter. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176:

“Articolo 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)

(*omissis*)

26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

(*omissis*)


— Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143:

“Articolo 3 (Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito denominato: “Ministro delegato”, cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione



degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.”

— Si riporta il testo dell’articolo 119 la Costituzione:

“Articolo 119

(*omissis*)

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

(*omissis*)”

— Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143:

“Articolo 6 (Contratto istituzionale di sviluppo)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un “contratto istituzionale di sviluppo” che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvallano, anche ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici. (6)

3. La progettazione, l’approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di

garantire la specialità e l’addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un’autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

5. L’attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato “Dipartimento”, che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell’intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l’accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzato.”


— Si riporta l’articolo articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71:

“Articolo 55-bis (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L’articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

2-bis. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti



le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.”

— Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194:

“Articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvidenziale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

3. (abrogato)

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti

nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.

4. (abrogato)

5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.”

— Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194:

“Articolo 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.


3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvallano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: «attuatorie» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disci-



plina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203:

"Articolo 8 (L'ordinamento)

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accettare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare

all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l*);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica."

— Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205:

"Articolo 7 (Autonomia organizzativa)

(omissis)


3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

(omissis)"

— Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106:

"Articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento



degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai

ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.


6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ov-



vero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorso novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi."

— Si riporta l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305:

"Articolo 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

(*omissis*)"

— Si riporta l'articolo all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 293:

"Articolo 3 (Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero)

(*omissis*)

5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo."

— Si riporta l'articolo dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010,

n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176:


"Articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(*omissis*)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(*omissis*)"

— Si riporta la rubrica del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1999, n. 7.



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 188



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 agosto 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 agosto 2018, n. 97.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (18G00123) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2018.

Modifica, per l'anno 2018, dei termini di versamento per i soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (18A05478) Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.


Indizione del referendum popolare per il distacco della provincia del Verbano Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. (18A05468) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 24 luglio 2018.

Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (18A05383). Pag. 6



Art. 4-ter. (Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale). – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;

d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011;

g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;

h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:

a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;

d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;

e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa”.


2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4-quater. (Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale). – 1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è abrogata;

b) all'articolo 21:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: “, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali,” sono sostituite dalle se-



Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 giugno 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 26/L

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

**Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
coordinato con la legge di conversione 28 giugno
2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situa-
zioni di crisi.».**



delle condizioni ostante di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;

b-bis) dopo il comma 26 è inserito il seguente:

«26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni»;

c) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;

d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenne straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.

28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecunaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti».

4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti

e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020.

Art. 44.

Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmati variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, *d'intesa con le amministrazioni interessate*, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi *dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, un unico Piano operativo *per ogni amministrazione* denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del com-



ma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:

- a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
- c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
- d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione;
- e) esaminano i risultati delle valutazioni.

4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso ferme le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.*

7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

8. *L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza*

sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. *Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:*

a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;

b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;

c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.

12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di svilup-



po e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del *Fondo sviluppo e coesione* assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.

15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

- a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

Art. 44 - bis


Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale

1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresae dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al



LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, e' ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES e' ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decaduta dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato: servire i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono con

175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 -Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.

178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento

delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonche' in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e addizionalita' delle risorse;
- b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonche' provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d);
- c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 sono attuati nell'ambito i «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali, delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d);
- d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

La Cabina di regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione

per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscano nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessita' o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole: «tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle direttive, delle priorita' e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti dalla autorita' politica delegata per le politiche di coesione»;

g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni gia' disposte, in caso di impossibilita' sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli interventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo

e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

I) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarita' delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i).

179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita', nel limite massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.

181. Il reclutamento e' effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalita' di cui ai commi 179 e 180:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

185. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguitamento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178, lettera f), del presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 del presente articolo.

192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da

parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed e' vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attivita' economiche, nel rispetto della complementarita' con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali».

197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

198. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalita' di accesso e rendicontazione.

199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027.

201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unita' produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilita' causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilita' territoriale, e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalita' di erogazione del fondo di cui al comma 201.

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 191



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 agosto 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 4 giugno 2014, n. 115.

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente. (14G00132) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 giugno 2014.

Concessione di un assegno straordinario vita-
lizio al sig. Daniele Del Giudice. (14A06509) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 giugno 2014.


Concessione di un assegno straordinario vita-
lizio al sig. Giuseppe Ferrara. (14A06510) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 giugno 2014.

Concessione di un assegno straordinario vita-
lizio al sig. Pierluigi Cappello. (14A06511) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 luglio 2014.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per
la coesione territoriale. (14A06557) Pag. 9



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2014.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto altresì, il comma 4, del medesimo articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, con il quale si prevede che lo Statuto dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina l'articolazione, la composizione, le competenze nonché le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori e ne stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali di organizzazione e di funzionamento;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per ta-

lune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2014

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DELARIO*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN*

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2014
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri Ministeri
giustizia e affari esterni Reg.ne Prev. n. 2175*

Agenzia per la Coesione Territoriale

SCHEMA DI STATUTO

Art. 1.

Agenzia per la coesione territoriale


1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata e al controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dalla legge istitutiva e dalle fonti in essa richiamate, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

5. L'Agenzia ha sede in Roma.



Art. 2.

Fini istituzionali

1. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata, relativamente ai fondi strutturali e di investimento europei e al fondo per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in particolare sorveglia e sostiene la politica di coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e rafforza l'azione di programmazione e coordinamento, fatte salve le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge istitutiva.

Art. 3.

Attribuzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla ragioneria generale dello Stato;

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici e alle problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi.

c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata;

d) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

e) può assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera f), sentite le amministrazioni titolari.

f) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili.

3. Svolge altresì ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge istitutiva e dalle altre leggi vigenti in materia.

4. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del presente articolo l'Agenzia può stipulare accordi e convenzioni ed avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti nel settore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. L'Agenzia può avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa spa, in conformità con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 comma 14-ter della legge istitutiva.

Art. 4.

Organi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge istitutiva, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) Il Direttore generale;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore generale, di seguito "Direttore", è nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge istitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità politica ove delegata, scelto tra personalità che possiedano elevate competenze e comprovata esperienza nelle materie delle politiche di coesione. Il Direttore resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale, anche occasionale. Il trattamento economico complessivo del Direttore non può essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Comitato direttivo, di seguito "Comitato", è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata. Il Comitato, oltre al direttore dell'Agenzia che lo presiede, è composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e l'altro in rappresentanza degli Enti locali. I componenti del comitato restano in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città non possono svolgere in qualsiasi forma attività attinente ai compiti dell'Agenzia o degli altri organismi che coadiuvano l'Agenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Il Comitato organizza i propri lavori secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

4. Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito "Collegio", è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata, ed è composto, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. E' altresì nominato un componente supplente. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

5. Ai membri del collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell'Agenzia o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo, collegati alle attività dell'Agenzia.

Art. 5.


Attribuzioni del direttore generale

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della gestione e dell'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore, sentito il Comitato direttivo, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Il piano è definito mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica ove delegata e il Direttore dell'Agenzia. Del piano è data informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, il piano è presentato entro 90 giorni, dalla costituzione di tutti gli organi dell'Agenzia.

3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e, in particolare:

- a) presiede il Comitato direttivo;



b) adotta i piani e i programmi necessari per raggiungere gli obiettivi previsti dalla convenzione, previo parere del Comitato direttivo;

c) adotta, previo parere del Comitato direttivo, e sottopone per l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;

d) sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata una relazione sull'attività dell'Agenzia e in particolare sullo stato di attuazione del piano triennale;

e) predispone il budget economico dell'Agenzia ed il bilancio d'esercizio, previo parere del Comitato direttivo, e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) provvede, nei limiti e con le modalità previsti nella normativa vigente e dai contratti collettivi, all'assegnazione degli incarichi ai dirigenti, alla definizione di ruoli, responsabilità ed uffici di competenza;

g) pone in essere agli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti.

4. In caso di assenza del servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un vicario nominato dal direttore stesso. Nel caso in cui il vicario non sia nominato le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nell'ambito del grado più elevato.

Art. 6.

Attribuzioni del Comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Il Comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e, in particolare:

a) sulle modifiche dello statuto, sui regolamenti e sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;

b) sul piano triennale e sugli aggiornamenti annuali;

c) sul budget economico e sul bilancio d'esercizio;

d) su ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

4. Alle sedute del Comitato direttivo possono assistere i componenti del collegio dei revisori, senza diritto di voto.

Art. 7.

Attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti alla normativa vigente, relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, tra l'altro:

a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; Il Collegio dei revisori, in particolare:

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina il budget e controlla il bilancio;

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) provvede agli altri compiti demandati dalla legge compreso il monitoraggio della spesa pubblica;

h) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Il Collegio può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia ovvero su singole questioni, riferendo al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata eventuali irregolarità riscontrate;

3. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il componente dissentente ha diritto di fare iscrivere a

verbale il proprio dissenso. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del budget e del bilancio è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio custodito presso l'Agenzia..

Art. 8.

Dirigenza

1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione esercitando i relativi poteri di spesa;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie o strumentali assegnate ai propri uffici;

e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Principi generali di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione dell'Agenzia, articolata in settori di attività, è determinata con regolamento. Il regolamento di organizzazione è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal direttore che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 200 unità, è determinata dal regolamento di organizzazione, secondo le necessità di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalità del trasferimento del personale indicate nella legge istitutiva.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, o analogo istituto previsto dalle Amministrazioni di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. L'assunzione di personale di ruolo, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, avviene mediante concorso pubblico e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di mobilità e regime di assunzioni

5. Nei limiti delle disponibilità finanziarie per l'assistenza tecnica collegata alla gestione di programmi della politica di coesione nazionale e comunitaria, l'Agenzia può avvalersi di personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, a termine o di collaborazione per specifici compiti collegati all'attuazione dei programmi stessi e per la durata dei medesimi, nel rispetto delle procedure di selezione previste all'articolo 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


6. Al personale in servizio presso l'Agenzia si applica il contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 10.

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di organizzazione.



Art. 11.

Codice di comportamento del personale

1. Il personale dell'Agenzia, conforma la propria condotta al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri.

2. Il Direttore, previo parere del Comitato direttivo, adotta un codice di comportamento del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

Art. 12.

Regolamento di contabilità e di bilancio dell'Agenzia

1. L'agenzia è dotata di autonomia contabile e di bilancio disciplinata mediante un apposito regolamento di contabilità e di bilancio.

2. Il regolamento di contabilità e di bilancio è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore dell'Agenzia che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le norme contenute nel regolamento di contabilità e di bilancio disciplinano, tra l'altro, le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni attuate dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

4. Il regolamento di contabilità e di bilancio attua anche quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10 comma 8 della legge istitutiva.

Art. 13.

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

14A06557

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 23 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Olivo», rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, 284/2013, 285/2013, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 300



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 dicembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 189.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013. (14G00202) Pag. 1


DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2014.

Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. (14A09958) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014. (14A09970) Pag. 46



(6H155162)
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2083):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Emma Bonino) e dal Ministro senza portafoglio per gli affari europei (Enzo Moavero Milanesi) (Governo Letta-I) in data 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri), in sede referente, il 19 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I, V, VI, X, XIII, XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 9, 15 aprile 2014 e 28 maggio 2014.

Esaminato in Aula il 4, 9 giugno 2014 e approvato il 12 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1528):

Assegnato alla 3^a Commissione (affari esteri), in sede referente, il 20 giugno 2014 con pareri delle Commissioni I^a, 5^a, 6^a, 9^a, 10^a e 14^a.

Esaminato dalla 3^a Commissione, in sede referente, il 25 giugno 2014, 9 luglio 2014 e 22 ottobre 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2014.

14G00202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2014.

Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'unità di valutazione degli investimenti pubblici e in un'unità di verifica degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dall'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 6-quater che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter concernenti


l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il comma 9 del citato art. 10, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 125 del 2013, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provveda alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 che approva lo statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con cui è stato nominato il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;



Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al citato art. 3, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 430 del 1997 e all'individuazione delle funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014 con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche di coesione territoriale;

Informate le organizzazioni sindacali:

Decreta:

Art. 1.

Riorganizzazione del Nucleo

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, riorganizza il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013 che trasferirà le risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla stessa Presidenza del Consiglio — è costituito il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).

3. Presso l'Agenzia per la coesione territoriale — a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, che trasferirà le risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla medesima Agenzia — è costituito il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Art. 2.

Composizione del NUVAP


1. Il NUVAP è costituito da non più di trenta componenti e può essere articolato in aree che sono, in tal caso, individuate, su proposta del capo della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A ciascuna area può es-

sere preposto un coordinatore. Con decreto del Segretario generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata. Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.

2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, nel rispetto della parità di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attività di studio e ricerca nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo e al comando previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dell'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal citato decreto-legge n. 90 del 2014.

3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVAP possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono attribuiti nell'ambito del contingente.

4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina di cui al comma 1 per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al comma 4 e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.



5. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al comma 1, presso il NUVAP possono essere destinati fino ad un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso essi mantengono il posto in ruolo e conservano il trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento fisso, variabile e accessorio. L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo intervento.

6. Con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti l'organizzazione, le aree di attività e le fasce professionali.

7. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 può stipulare con il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ogni opportuna forma di collaborazione tra l'Agenzia per la coesione territoriale ed il NUVAP, prevedendo altresì specifici raccordi con il NUVEC.

8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVAP si provvede con le risorse e secondo le modalità che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Art. 3.

Attività del NUVAP

1. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, si avvale del NUVAP per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale ai sensi della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari;

b) ideazione, impulso e attuazione di iniziative per migliorare le capacità di valutazione e di programmazione delle Amministrazioni pubbliche, nonché il coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale unitaria e le attività di raccordo della Rete dei nuclei di valutazione e verifica;

c) verifica e monitoraggio del rispetto del principio di addizionalità comunitaria;

d) elaborazione e diffusione di analisi, studi, metodi, strumenti, indicatori e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti;

e) analisi, istruttorie e supporto tecnico finalizzati all'implementazione di indicatori, dispositivi sperimentali e meccanismi premiali;

f) analisi, elaborazioni e contributi ai processi di programmazione delle politiche di coesione;

g) predisposizione di metodologie destinate ai soggetti titolari di funzioni di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;

h) analisi finalizzate all'emanazione di provvedimenti di miglioramento dell'azione amministrativa aventi ad oggetto dati sugli investimenti pubblici e integrazione con i dati statistici territoriali in materia di efficienza delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;

i) supporto nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriale; supporto alla partecipazione ai comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali;


j) diffusione del patrimonio di analisi, metodologie e documentazione derivante dalle attività istituzionali del Nucleo.

Art. 4.

Composizione del NUVEC

1. Il NUVEC è costituito da non più di trenta componenti e può essere articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore generale. A ciascuna area può essere preposto un coordinatore. Con provvedimento del direttore generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con provvedimento del direttore generale. Con il provvedimento di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.

2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse nel rispetto della parità di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico e delle funzioni di audit. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 nonché l'art. 1, comma 66 della legge n. 190 del 2012 come modificato dalla medesima legge n. 114 del 2014.



3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVEC possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono nell'ambito del contingente.

4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3 il trattamento economico annuo lordo è fino ad euro trentamila. Con medesimo provvedimento di nomina di cui al comma 1, per ciascun componente è determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di comando o fuori ruolo previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

5. Per lo svolgimento di verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria, i componenti del NUVEC sono autorizzati ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione. Nell'esercizio dell'attività di verifica il NUVEC si può avvalere della collaborazione della Guardia di finanza.

6. Le funzioni di supporto amministrativo e di segreteria del NUVEC sono assicurate dall'Agenzia.

7. Il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri individuata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, appositi accordi, ai sensi della citata legge n. 241 del 1990, per ogni opportuna forma di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio ed il NUVEC, prevedendo altresì specifici accordi con il NUVAP.

8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVEC si provvede con le risorse e secondo le modalità che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Art. 5.

Attività del NUVEC

1. Il Direttore generale dell'Agenzia si avvale del NUVEC per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico con emissione di rapporti, referti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento;

b) esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali in materia di risorse aggiuntive, anche al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;

c) direzione, coordinamento e gestione dei Conti pubblici territoriali (CPT) e delle attività della Rete dei nuclei regionali CPT; produzione dei conti consolidati regionali;

d) verifica di efficienza, efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche e conseguenti proposte di provvedimenti e supporto alla progettazione;

e) costruzione di strumenti per l'integrazione delle banche dati in materia di investimenti pubblici;

f) proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa;

g) predisposizione di metodologie e strumenti operativi destinati ai soggetti titolari di funzioni di attuazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;

h) analisi finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa da parte delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;

i) monitoraggio sulle iniziative di accelerazione degli investimenti pubblici;

j) proposta di indirizzi e linee guida per le attività della Rete dei nuclei di valutazione e verifica nelle materie di competenza del NUVEC.

Art. 6.


Relazione

1. Il NUVAP e il NUVEC, sulla base rispettivamente dell'attività svolta, collaborano alla predisposizione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata da presentare annualmente al Parlamento, relativa all'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il NUVEC, nelle more dell'adozione del provvedimento di organizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mantiene la struttura organizzativa dell'attuale Unità di verifica degli investimenti pubblici, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della funzione di Autorità di Audit dei programmi comunitari ai sensi dell'art. 62 del regolamento n. 1083 del 2006.



2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 novembre 2014

*p. il Presidente del Consiglio
dei ministri*

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri*
DELARIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri. Reg.
ne - Prev. n. 3140

14A09958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 del 9 aprile 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, all'art. 2, prevede una quota di ingresso di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale da autorizzare per l'anno 2014;

Ravvisata la necessità di prevedere per il corrente anno 2014 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;


Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unità per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dottor Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014, citato in premessa, che si conferma con il presente decreto.



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 15



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 gennaio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 novembre 2014, n. 201.

Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (15G00010) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. (15A00329) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014.

Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi. (15A00330) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione. (15A00297) Pag. 19



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione. (15A00298). *Pag. 21*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (15A00299) *Pag. 22*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 29 dicembre 2014.

Modalità di fissazione delle date di esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. (15A00332) *Pag. 31*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 dicembre 2014.

Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. (15A00277) *Pag. 32*

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 dicembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merciologico, in Albenga, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (15A00187) *Pag. 34*

DECRETO 16 dicembre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Giovanna Fioroni e Di Bianco Pietro, in Ponte San Giovanni - Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (15A00188) *Pag. 35*

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto. (15A00335) *Pag. 36*

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino. (15A00336) *Pag. 37*

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara. (15A00337) *Pag. 38*

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forlì-Cesena. (15A00338) *Pag. 39*

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova e Pavia. (15A00339) *Pag. 39*

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 3 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti». (15A00278) *Pag. 40*

DECRETO 4 dicembre 2014.


Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014. (15A00291) *Pag. 44*

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Area lavoro società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. (15A00281) *Pag. 46*

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Demis società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Novara e nomina del commissario liquidatore. (15A00282) *Pag. 47*



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 10, in base al quale le cinquanta unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata, disciplinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2014, con il quale la dr.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per le politiche di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di coesione è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'attività funzionale al coordinamento, alla programmazione ed all'attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale.

2. Il Dipartimento, in particolare:

a) propone misure di coesione e di sviluppo regionale da realizzarsi con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, elaborando i dati relativi alla loro attuazione;

b) svolge attività di programmazione finanziaria degli interventi in materia di coesione;

c) supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali per le attività di definizione e programmazione delle politiche di coesione;

d) istruisce e predispone le proposte relative alle misure straordinarie volte ad accelerare gli interventi, al fine della tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate;

e) vigila sull'Agenzia per la coesione territoriale;

f) svolge compiti di coordinamento ed attivazione del contratto istituzionale di sviluppo;

g) elabora proposte di atti deliberativi al CIPE relativi alle attività di competenza.


Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per le politiche di coesione.

2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività dell'ufficio di livello dirigenziale generale.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento è posta una Segreteria dipartimentale. La Segreteria dipartimentale, struttura di livello non dirigenziale, cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e l'Ufficio e provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008. Cura gli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali. Raccoglie



i dati, ai fini del controllo di gestione e cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014.

Art. 3.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in un Ufficio di livello dirigenziale generale e in due servizi di livello dirigenziale.

2. L'Ufficio in cui si articola il Dipartimento è il seguente:

a) Ufficio per le politiche di coesione.

Art. 4.

Ufficio per le politiche di coesione

1. L'Ufficio per le politiche di coesione svolge attività di impulso, programmazione, sorveglianza sull'attuazione delle politiche di coesione. Esso svolge altresì funzioni di supporto normativo nelle materie di competenza e vigila sull'Agenzia per la coesione territoriale.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio Analisi, definizione delle politiche e della programmazione.

Il Servizio svolge attività di elaborazione analitica e statistica sugli aspetti socioeconomici territoriali, strutturali e tendenziali, e su andamenti e prospettive delle politiche di sviluppo territoriale; elabora proposte per la definizione delle politiche di coesione e di sviluppo regionale e di cooperazione territoriale da realizzarsi con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; supporta l'autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali nella fase di definizione e di revisione delle politiche; predispone gli atti di indirizzo e le proposte di programmazione, per l'attuazione delle politiche, con la definizione delle regole di contesto, delle finalizzazioni settoriali e territoriali delle risorse, degli obiettivi e dei risultati attesi; promuove e coordina i processi di definizione dei programmi di individuazione degli interventi finanziati con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; elabora proposte di atti deliberativi del CIPE relativi alle attività di competenza. Il Servizio supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali per le attività di programmazione e riprogrammazione di competenza; si occupa di predisporre proposte di programmazione economica e finanziaria delle risorse della politica di coesione europea e nazionale e di promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione, anche assicurando il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di cooperazione territoriale, ivi inclusa la definizione delle allocazioni finanziarie annuali e relative variazioni; svolge attività istruttoria dei processi

intermedi di revisione della struttura programmatica tenuto conto degli elementi forniti dall'Agenzia; gestisce i rapporti con le Amministrazioni comunitarie e nazionali responsabili della programmazione finanziaria; verifica la realizzazione dei programmi e degli interventi e elabora le proposte di riprogrammazione; redige i contributi per i documenti istituzionali, previsti in ambito comunitario e nazionale, in materia di programmazione economica e di politiche di sviluppo e coesione; elabora proposte di atti deliberativi del CIPE relativi alle attività di competenza.

b) Servizio Rilevazioni informative, open coesione, misure straordinarie per l'attuazione, nonché supporto giuridico e gestione strumenti attuativi.

Il Servizio cura i rapporti con l'Agenzia per la coesione territoriale nelle materie di competenza; svolge studi, analisi e ricerche sui temi di interesse; acquisisce ed elabora i dati relativi all'attuazione dei Programmi e degli interventi finanziati, nell'ambito delle politiche di coesione, dai fondi strutturali europei e dalle risorse nazionali aggiuntive del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, ivi inclusi i risultati delle specifiche attività di valutazione e verifica; si occupa dell'istruttoria e della predisposizione delle proposte sulle opportune misure di accelerazione degli interventi, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate; cura l'istruttoria per l'attivazione dei poteri sostitutivi ed il coordinamento della successiva fase attuativa; elabora proposte deliberative per il CIPE nelle materie di competenza; coordina il processo di diffusione al pubblico delle informazioni raccolte di rilievo, attraverso procedure open data. Il Servizio svolge, inoltre, l'istruttoria per la vigilanza di competenza dell'Ufficio nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale; fornisce consulenza giuridica e legislativa; gestisce i rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato e con l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri; predispone schemi di atti normativi e di provvedimenti generali nelle materie di competenza; coordina ed attiva il ricorso allo strumento del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nei casi previsti dalla legge, ivi incluse le procedure di riprogrammazione; cura i rapporti convenzionali con le società in house per la migliore attuazione delle politiche di coesione; elabora proposte deliberative per il CIPE nelle materie di competenza.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 dicembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri*
DELARIO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne -
Prev. n. 3401*

15A00297



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed opera una ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012 recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014 recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Considerato che l'art. 10 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 prevede che le unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire il più efficace svolgimento dei compiti ad

essa attribuiti in materia di politiche di coesione, sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che è necessario adeguare l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al trasferimento delle funzioni in materia di politiche di coesione disposto dal citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Considerato altresì che, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che trasferisce le competenze in materia di politiche di coesione, ripartendole fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri due posti di livello dirigenziale generale e due posti di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto necessario, in sede di prima attuazione procedere all'istituzione del Dipartimento per le politiche di coesione in modo coerente con la dotazione organica trasferita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, ovvero due posizioni di livello dirigenziale generale e due posizioni di livello dirigenziale non generale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Decreta:

Art. 1.


1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento autonomo delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente lettera:

"m-bis) Dipartimento per le politiche di coesione".

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento autonomo delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo l'art. 24 è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-bis (Dipartimento per le politiche di coesione). — 1. Il Dipartimento per le politiche di coesione è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione.

2. Il Dipartimento, in particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in for-



ma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Il Dipartimento, inoltre, supporta il Presidente nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; può avvalersi, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio dirigenziale generale e due servizi. Presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
 DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. n. -
 Prev. n. 3399

15A00298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
 DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
 E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia medesima;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la



loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 101 del 2013, e che con il medesimo decreto, sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza;

Visto, altresì, il medesimo art. 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture, e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo Ministero, che i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e che al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurianuale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che, nelle premesse, ha individuato, "per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unità dirigenziali di prima fascia e numero 21 unità dirigenziali di seconda fascia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo contratto individuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) e presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica degli investimenti pubblici (NUVEC);

Considerata la necessità di individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriale, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia in relazione alle funzioni rispettivamente attribuite;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico del 4 novembre 2014 con la quale sono individuate le risorse umane da trasferire a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che, ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 il diritto di opzione da parte del personale interessato poteva essere esercitato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della relativa legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125;

Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, il personale in servizio presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico era pari a 279 unità, ad esclusione del personale in servizio alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;


Considerato che 29 unità di personale hanno esercitato il diritto di opzione entro la data prevista e, conseguentemente, restano nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 101 del 2013 le unità di personale di ruolo da trasferire all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio è pari a 250, di cui 4 dirigenti di prima fascia, 17 dirigenti di seconda fascia, di cui 1 con incarico di prima fascia, e 229 unità appartenenti al ruolo del personale non dirigenziale;

Considerato, inoltre, che un dirigente generale, nelle more dell'adozione del presente decreto di trasferimento è stato collocato in quiescenza;

Considerato che, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale è stato previsto che il Direttore, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo, si avvalga delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriale;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII, quadriennio normativo 2006 -2009 sottoscritto il 4 agosto 2010, dai quali si evince la corrispondenza professionale tra il personale dirigente delle predette aree;



Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;

Visto l'ordinamento professionale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009 e, in particolare, la tabella allegato 1 di trasposizione automatica del sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che è identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che è equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione all'orario di lavoro;

Informate le organizzazioni sindacali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Decreta:

Art. 1.

*Trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, di seguito denominato decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trasferisce le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite.

Art. 2.

*Trasferimento del personale del Dipartimento
per lo sviluppo economico*

1. Il personale del Dipartimento per lo sviluppo e coesione - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge, è trasferito, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, secondo le seguenti modalità:

a) il personale individuato attraverso le procedure selettive di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 1;

b) il restante personale, nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 2, transita dai ruoli del Ministero dello sviluppo economico ai ruoli dell'Agenzia, nei quali è inquadrato anche in sovrannumero ai sensi del medesimo art. 10, comma 5, del decreto-legge. Tale personale mantiene il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché l'inquadramento previdenziale di provenienza, senza che da ciò derivino sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

2. A seguito del disposto del comma 1, lettere a) e b), in attuazione del medesimo art. 10, comma 5, del citato decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è ridotta la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente al contingente di personale trasferito, con riferimento al personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali. Per quanto dirigenziale la riduzione è stata operata con decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158.

3. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è rideterminata in aumento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata tab. 3.

4. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al personale non dirigenziale è rideterminata in aumento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, in misura corrispondente al contingente di personale di cui alla tab. 4. A tal fine si procede in base alla tabella di trasposizione automatica, di cui all'allegato 1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 31 luglio 2009, nel sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che è identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che è equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione in materia di orario di lavoro.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia provvedono ad adeguare le rispettive strutture organizzative, ai sensi della normativa vigente.


Art. 3.

*Trasferimento delle risorse finanziarie
relative al personale*

1. Le risorse finanziarie afferenti il trattamento economico del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sono quantificate (cfr. tab. 5):

a) con riferimento al personale dell'Agenzia in euro 10.300.991,00 per il 2015, in euro 10.284.152,00 per il 2016 ed in euro 10.268.661,00 annui a decorrere dal 2017;

b) con riferimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle procedure selettive, in euro 2.406.000,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tali risorse non comprendono quelle quantificate



in euro 1.100.000,00 annui, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, art. 10, comma 5, già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fino all'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Agenzia e della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il Ministero dello sviluppo economico continua ad erogare il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio al suddetto personale con imputazione ai capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. A seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia dell'avvenuto trasferimento del personale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 relative all'anno 2015 sono trasferite, rispettivamente all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, al netto di quelle erogate dal Ministero dello sviluppo economico nel medesimo anno.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì definite le ulteriori risorse da trasferire relativamente ai Fondi del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale.

5. Le somme rimaste da pagare al termine dell'esercizio al 31 dicembre 2014 e le somme relative ai residui pertinenti alla medesima data, relative ad emolumenti spettanti al personale trasferito all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalle normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni, in ragione delle rispettive competenze. A tal fine, le somme rimaste da pagare al suddetto personale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Art. 4.

Trasferimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle relative risorse finanziarie

1. In attuazione del comma 5 del citato art. 10 del predetto decreto-legge, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata. In particolare:

a) i rapporti a tempo determinato costituiti sulla base di incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasferiti all'Agenzia fino alla naturale scadenza contrattuale e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia stessa;

b) gli incarichi a tempo determinato conferiti ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del

decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono trasferiti in attuazione del comma 9, del citato art. 10 del decreto-legge 101 del 2013, fino alla naturale scadenza e secondo le rispettive competenze, al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – NUVAP, costituito presso la Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Nucleo di verifica e controllo - NUVEC costituito presso l'Agenzia.

Art. 5.

NUVAP e NUVEC

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge, con il quale è stato riorganizzato il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ripartendo le rispettive funzioni tra la Presidenza del Consiglio e l'Agenzia, le risorse finanziarie relative ai compensi dei componenti del predetto Nucleo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono quantificate in:


a) euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei componenti del NUVAP, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere trasferite nel bilancio della Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 7);

b) quanto ad euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei componenti del NUVEC ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere trasferite nel bilancio dell'Agenzia per le politiche di coesione (cfr. tab. 7).

2. Fino al 31 dicembre 2014 il MISE provvede alla corresponsione del trattamento economico relativo ai componenti.

3. In ogni caso, ove successivamente al 31 dicembre 2014, non siano completate le procedure di trasferimento, la Presidenza del Consiglio procede alla corresponsione del trattamento economico dei componenti dei Nuclei fino all'effettivo trasferimento. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a versare in conto entrata sul conto corrente di tesoreria relativo all'Agenzia le risorse relative al 2015, al netto di quelle erogate.

4. Entro il termine del 31 dicembre 2014, con appositi accordi tra il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, sono definite le modalità di utilizzo tra la stessa struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia, secondo le rispettive competenze, dei rapporti di collaborazione che, alla data del presente decreto, risultano in essere presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione di quelli afferenti alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.



Art. 6.

Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento e ai beni strumentali

1. Fino al 31 dicembre 2014 il personale trasferito permane nelle rispettive sedi di servizio del Ministero dello sviluppo economico che provvede alla gestione delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie afferenti le spese di funzionamento provvisoriamente ripartite secondo il prospetto di cui alla tab. 6) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia e il Ministero dello sviluppo economico, sono allocate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite entro il 30 giugno 2015 rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Agenzia nonché sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresi i componenti del NUVAP, è allocato presso la sede demaniale di Largo Pietro Brazzà. Il personale e i componenti del NUVEC sono trasferiti, dalla medesima data, nell'immobile sito in via Sicilia. Conseguentemente le risorse relative alle locazioni passive, quantificate in euro 3.319.000,00 a decorrere dal 2015, secondo il prospetto di cui alla tab. 6, sono trasferite interamente all'Agenzia. In ogni caso il personale permane nelle rispettive sedi di servizio fino alla effettiva disponibilità dell'immobile o, comunque fino all'adeguamento funzionale di quest'ultimo alle esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia.

4. Gli spazi attualmente utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico nello stabile demaniale sito in Largo Pietro Brazzà permangono nella disponibilità del predetto Ministero.

5. Con apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia da stipularsi entro il 31 dicembre 2014 sono definiti gli oneri di funzionamento relativi alla sede di Largo Pietro Brazzà nell'ambito delle risorse complessivamente individuate nella tab. 6. Anche sulla base degli spazi effettivamente occupati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Sono altresì trasferiti, a titolo gratuito, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, in relazione al personale transitato nei rispettivi ruoli, i beni strumentali in dotazione al Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali, e compresi quelli in dotazione al NUVAP e al NUVEC.

7. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base di un verbale redatto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. Tale verbale, relativamente ai beni trasferiti all'Agenzia, costituisce titolo di discarico delle scritture patrimoniali dello Stato e per la conseguente assunzione in consistenza da parte dell'Agenzia. Il Consegnatario della Presidenza del Consiglio dei ministri dà atto della presa in carico dei beni

strumentali trasferiti apportando le relative variazioni alla consistenza patrimoniale nelle proprie scritture contabili. Gli effetti del trasferimento dei beni di cui al comma 6 decorrono dal 1° gennaio 2015.

8. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, afferenti alle spese di funzionamento attribuite per competenza all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalle normative vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.

Art. 7.


Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione

1. Sino al 31 dicembre 2014 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione, compresa quella dei residui passivi e perenti, è assicurata da un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento per lo sviluppo e coesione, che non ha esercitato il diritto di opzione, che la esercita d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia, a valere dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, mediante conferimento di apposita delega dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica delegata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi e della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per l'edilizia sanitaria nonché il Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, colpiti dalle avversità atmosferiche del 1987, come determinate a legislazione vigente dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative alle somme da trasferire agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i Comuni del cratere, al Comune dell'Aquila ed altri soggetti per la ricostruzione il rilancio socioeconomico dei territori interessati da sisma dell'aprile 2009, come determinate a legislazione vigente dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi a competenze trasferite all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalle normative vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.



Art. 8.

Procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del personale dirigenziale

1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera *a*) - è individuato con provvedimento del Segretario Generale, previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è adottato entro una settimana dalla data di ricezione della registrazione del presente decreto.

2. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera *b*) - è individuato con provvedimento del Segretario Generale, previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è adottato entro una settimana dalla data di ricezione della registrazione del presente decreto.

Art. 9.

Procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 36 unità di personale non dirigenziale

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 5 giorni dalla data di ricezione - da parte della struttura competente alla procedura selettiva - della comunicazione della registrazione del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet, previa comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un avviso riservato al personale di ruolo non dirigenziale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quello afferente alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge, al fine di acquisire la manifestazione di interesse al trasferimento, nella corrispondente categoria e fascia economica dell'area di appartenenza, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le manifestazioni di interesse devono pervenire, esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata indicato nell'avviso, non oltre i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito internet, corredate da apposito curriculum da cui risulti l'attività prestata e l'esperienza professionale acquisita in relazione alle attività connesse con le competenze della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge. Il curriculum deve essere debitamente sottoscritto con allegata l'attestazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante la veridicità di quanto in esso contenuto.

2. Il personale che ha fatto pervenire la propria manifestazione di interesse e la documentazione di cui al comma 1, è individuato, in relazione alla categoria corrispondente all'area di appartenenza, con provvedimento del Segretario generale che si avvale, ai fini della selezione, di una Commissione individuata con proprio decreto, formata da 3 membri coadiuvati da un segretario appartenente alle qualifiche funzionali di ruolo della Presidenza del Consiglio. La Commissione procede attraverso l'esame del *curriculum* e un colloquio, volto ad accertare le competenze acquisite in materia di politiche di coesione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso.

3. Il personale individuato è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 36 unità, di cui 20 della categoria A e 16 della categoria B), in relazione alla categoria corrispondente all'area di appartenenza con conseguente aumento della relativa dotazione organica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della conclusione delle procedure selettive di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Capo della struttura dedicata, di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, per le attività di competenza utilizza, d'intesa con il direttore dell'Agenzia, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 dicembre 2014

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*

*Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri*

DELARIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN


*Il Ministro
dello sviluppo economico*

GUIDI

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne -
Prev. n. 3396



Tab. 1

- A) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale generale da trasferire alla PCM

2	Dir. Generali prima fascia
---	----------------------------

- B) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale non generale da trasferire alla PCM

2	Dir. II fascia
---	----------------

- C) Contingente numerico di personale di ruolo non dirigenziale da trasferire alla PCM

36	q.f.
----	------

- di cui 20 della categoria A e 16 della categoria B

Tab. 2

- D) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale generale da trasferire in Agenzia

2	Dir. Generali prima fascia
---	----------------------------

- E) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale non generale da trasferire in Agenzia

19*	Dir. II fascia
-----	----------------

* di cui in servizio 16

Quota comma 5 bis (10%) 1,9 = 2

Quota comma 6(8%) 1,52= 2

- F) Contingente numerico di personale di ruolo non dirigenziale da trasferire in Agenzia


189	q.f.
-----	------

Tab. 3

Contingente di personale dirigenziale da trasferire alla Presidenza del Consiglio

dirigenti di prima fascia N. 2 (comprensivo di un posto funzione di Capo Dipartimento)

dirigenti seconda fascia N. 2



Tab. 4

Contingente di personale di ruolo non dirigenziale che incrementerà la dotazione organica della PCM a seguito dell'equiparazione

36	q.f.
----	------

- di cui 20 della categoria A
- 16 della categoria B

Tab. 5

	2015	2016	2017 e succ.
Spese per il personale bilancio MISE	20.637.112	20.620.273	20.604.782
- di cui al MISE (29 unità) *	0	0	0
- di cui componenti i Nuclei (51 unità) **	7.930.121	7.930.121	7.930.121
- di cui personale trasferito alla PCM (40 unità) ***	2.406.000	2.406.000	2.406.000
- di cui personale trasferito all'Agenzia (210 unità) ****	10.300.991	10.284.152	10.268.661

* al MISE non si assegna alcuna risorsa in quanto il personale ha esercitato il diritto di opzione nei termini di legge (entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) art. 10 comma 5 secondo periodo del DL 101/2013 pertanto le risorse sono già allocate sui rispettivi capitoli di spesa

** le risorse vengono ripartite in parti uguali tra la PCM e l'Agenzia in relazione ai due Nuclei.

*** alle risorse si sommano € 1.100.000,00 a decorrere già iscritte in bilancio nello stato di previsione del MEF ai sensi del DL 101/2013 art. 10, comma 5 e già assegnate alla PdCM

**** alle risorse si sommano € 350.000 a decorrere già iscritte in bilancio nello stato di previsione del MEF ai sensi del DL 101/2013 art. 10, comma 4 e già assegnate all'Agenzia

Tab. 6


(riporto provvisorio)**	2015	2016	2017 e succ.
Spese di funzionamento bilancio MISE	7.354.148	7.406.256	7.398.138
(il riporto tiene conto anche del personale dei nuclei)			
- risorse da trattenere al MISE (29 unità) *	354.604	359.183	358.470
- risorse da assegnare alla PCM (66 unità)* <i>di cui fitti</i>	807.030 0	817.451 0	815.828 0
- risorse da assegnare all'Agenzia (235 unità) * <i>di cui fitti</i>	6.192.514 3.319.000	6.229.622 3.319.000	6.223.841 3.319.000
* Il riporto delle spese di funzionamento è stato fatto secondo il criterio delle unità di personale attribuite alle varie Amministrazioni, ad eccezione delle spese per fitti attribuiti per intero all'Agenzia per la coesione			
** Ai sensi dell'art. 6 comma 2 si tratta di un riporto provvisorio nelle more della definizione della convenzione di cui al medesimo art. 6 comma 5 con cui sono definiti gli oneri di funzionamento relativi alla sede di largo Pietro Brazzà che tenga conto degli spazi effettivamente occupati dalla PCM.			

Tab. 7

	2015	2016	2017 e succ.
Spese destinate al compenso dei componenti del Nucleo	7.930.121	7.930.121	7.930.121
Spese destinate ai compensi del NUVAP *	3.965.060,50	3.965.060,50	3.965.060,50
Spese destinate ai compensi del NUVEC*	3.965.060,50	3.965.060,50	3.965.060,50

*Ripartito al 50%

15A00299



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 254



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2015, n. 175.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (15G00190) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015.

Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale. (15A08087) Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'interno

DECRETO 22 ottobre 2015.

Ripartizione delle variazioni compensative di risorse derivanti dalle modifiche apportate al regime di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli, per l'anno 2014, di cui all'allegato B al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. (15A08139) Pag. 8

DECRETO 28 ottobre 2015.

Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. (15A08204) Pag. 60



CONSIGLIO

La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 1999.

— Il testo dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 4. Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto. — 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire *dei benefici di cui all'articolo 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.*

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.”

15G00190

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015.

Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del servizio di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 del decreto legislativo n. 91 del 2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante «Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica»;



Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, contenente «Aperture di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2, del menzionato Statuto, per il quale il Regolamento di contabilità e bilancio dell'Agenzia è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore, che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica, ove delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014, con il quale è stato nominato il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, di costituzione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia;

Visto il parere del citato Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui alla seduta del 29 maggio 2015;

Visto il decreto direttoriale del 2 luglio 2015, con il quale il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale ha adottato il Regolamento di contabilità della medesima Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN*

*Registrato alla Corte di conti il 20 ottobre 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 2572*

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, e dell'art. 12 dello Statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014.

2. Il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli è garantito, ai sensi dello Statuto, dal Collegio dei revisori e dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.), nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2. Assetto organizzativo e gestione delle risorse


1. La responsabilità della gestione dell'Agenzia rientra nelle competenze del Direttore generale della medesima, di seguito Direttore generale, che la esercita anche attraverso le competenze delle strutture ed i poteri attribuiti ai responsabili di ciascuna struttura definiti nel regolamento di organizzazione.

Capo II CONTABILITÀ, BILANCIO E RACCORDO CON LA CONTABILITÀ DI STATO

Art. 3. Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.



Art. 4.
Durata dell'esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5.

Pianificazione, programmazione e budget

1. Sulla base delle linee strategiche di carattere generale e delle linee operative contenute nel Piano triennale, nonché degli obiettivi definiti dall'autorità politica di riferimento, il Direttore generale cura il processo di attuazione e coordinamento delle iniziative da esso derivanti, secondo l'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 1, comma 1, dello Statuto.

2. Il processo di pianificazione, programmazione e budget è rappresentato nei seguenti documenti:

- il budget economico pluriennale;
- il budget economico annuale.

Art. 6.

Budget economico pluriennale

1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in coerenza alle strategie delineate nel Piano pluriennale approvato dall'autorità politica di riferimento. È formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidenti con quelle del bilancio annuale. Il budget economico pluriennale è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget economico annuale.

Art. 7.

Budget annuale

1. Il progetto di budget economico annuale è elaborato dalla struttura competente, così come previsto dall'atto organizzativo del Direttore generale di cui all'art. 4, comma 7 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, sulla base degli obiettivi e della valutazione dei costi e dei ricavi, nel rispetto dei principi della prudenza, dell'equilibrio economico, della continuità e della competenza economica.

2. Costituiscono allegati al budget economico annuale:

a) la relazione illustrativa;

b) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, redatto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013;

c) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012;

d) la relazione del collegio dei revisori.

3. Entro il 1^o ottobre di ogni anno il Direttore generale definisce il progetto di budget relativo all'esercizio successivo, che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto.

4. Entro il 15 ottobre il progetto di budget è trasmesso, altresì, al Collegio dei revisori, che esprime il proprio parere e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Entro il 31 ottobre, tenuto conto dei pareri acquisiti, il Direttore generale predisponde la versione definitiva del budget e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. È facoltà del Direttore generale prevedere nell'ambito del budget una voce di costo generica da utilizzare per eventuali «costi imprevisti». La quota massima della voce «costi imprevisti» non può eccedere il 3% del totale dei costi stimati in budget, al netto dei costi del personale.

Il ricorso alla voce «costi imprevisti» deve essere comunque autorizzato dal Direttore generale.

Art. 8.

Relazione illustrativa al budget annuale

1. Il budget annuale è accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore generale, che individua gli obiettivi e i risultati attesi dall'attività dell'Agenzia. Nella relazione sono illustrati i criteri seguiti per la formulazione del budget e vengono fornite tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle relative allocazioni. La relazione illustrativa viene redatta ogni anno dal Direttore generale. La relazione illustrativa ha carattere generale e può, inoltre, dar conto di eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione illustrativa dell'anno precedente. La relazione illustrativa è accompagnata anche da un quadro riepilogativo che illustra le entrate e le uscite correlate alle attività. Per la parte delle entrate, la relazione illustrativa comprende la descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione degli obiettivi. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di costo che devono essere previste nel periodo di riferimento.

2. La relazione illustrativa dà conto, inoltre, degli interventi finanziati anche con risorse comunitarie a valere sui programmi a titolarità dell'Agenzia.

Art. 9.

Revisione del budget economico annuale

1. Ai fini del rispetto dei principi di flessibilità, degli equilibri di bilancio e sulla base dell'andamento della gestione, il Direttore generale, su proposta delle strutture competenti, durante il corso dell'esercizio finanziario può operare specifiche revisioni del budget economico annuale.

2. Il procedimento di revisione è effettuato secondo le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento per l'adozione e l'approvazione del budget economico annuale, ad eccezione delle variazioni che riguardano importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale totale, che possono essere adottate con atto del Direttore generale.

Art. 10.

Gestione provvisoria

1. Ove non intervenga, da parte dell'autorità politica di riferimento, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 11.


Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio, che trova copertura nelle risorse disponibili elencate nel budget annuale, viene redatto con l'illustrazione dei risultati di gestione conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario. Il bilancio d'esercizio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Agenzia, è redatto secondo le prescrizioni degli artt. 2423-bis e seguenti del codice civile, nonché in base alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esso si compone dei seguenti documenti:

il conto economico;

lo stato patrimoniale;

la nota integrativa;



il rendiconto finanziario.

2. Al bilancio d'esercizio sono altresì allegati:

la relazione sulla gestione;

la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio sono altresì redatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 i seguenti documenti:

il conto consuntivo in termini di cassa;

il rapporto sui risultati;

i prospetti SIOPE.

4. Entro il 1º aprile di ogni anno, il Direttore generale definisce il progetto di bilancio relativo all'esercizio corrente, che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto.

5. Entro il 15 aprile il progetto di bilancio è trasmesso, altresì, al Collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione da allegare al predetto schema.

6. Entro il 30 aprile, tenuto conto dei pareri acquisiti il Direttore generale predispone la versione definitiva del bilancio relativo all'esercizio corrente, la trasmette nei 10 giorni successivi, corredata dai necessari allegati, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica ove delegata, per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12. *Piano dei conti*

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili l'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, adotta un piano dei conti costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire la rilevazione dettagliata dei fatti di gestione.

Art. 13. *Libri contabili*

1. L'Agenzia provvede alla corretta tenuta dei libri contabili previsti agli artt. 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 14. *Controllo contabile*

1. Il controllo contabile dell'Agenzia è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dalla normativa vigente di riferimento. I revisori dei conti assistono alle sedute del Comitato direttivo.

Capo III *GESTIONE FINANZIARIA*

Art. 15. *Servizio di tesoreria*

1. L'Agenzia è assoggettata al servizio di tesoreria unica, in attuazione quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il servizio di tesoreria unica è gestito per mezzo di un istituto cassiere, che verrà selezionato secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 16.

Servizio di tesoreria per la gestione degli interventi cofinanziati da risorse comunitarie e complementari alla programmazione comunitaria

1. Per la gestione delle risorse stanziate sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria a titolarità dell'Agenzia, si prevedono apposite aperture di contabilità speciali di tesoreria intestate all'Agenzia secondo le modalità previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014.

Art. 17.

Pagamenti

1. Salvo diverse disposizioni del Direttore generale, i pagamenti vengono ordinati dal dirigente dell'ufficio competente individuato con atto organizzativo del Direttore generale.

2. I pagamenti possono essere effettuati solo se corredati da formale attestazione di regolare esecuzione rilasciata del responsabile del centro di costo beneficiario dell'acquisizione, ovvero, nel caso di contratti di fornitura multiple o di contratti articolati e complessi, o qualora si ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento delle verifiche di competenza.

3. Con apposito provvedimento del Direttore generale vengono individuate le categorie di spesa, ad eccezione di quelle riguardanti l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di cui al successivo art. 26, per cui può derogarsi la preventiva attestazione di regolare esecuzione.

Art. 18.

Pagamenti per mezzo di carta di credito

1. Il Direttore generale individua con apposito provvedimento i soggetti a favore dei quali verrà rilasciata la carta di credito per esclusivo uso di servizio.

2. Tutte le spese sostenute con carta di credito devono essere supportate da idonea documentazione contabile.

Art. 19.

Fondo cassa economale

1. Per le piccole spese, l'Agenzia dispone di somme liquide in cassa non superiori ad euro 5.000,00, la cui responsabilità è affidata, con apposito provvedimento del Direttore generale, ad un responsabile. Il responsabile della cassa provvede alla corretta tenuta dei registri comprovanti l'uso delle somme liquide che, in ogni caso, non possono essere impiegate per pagamenti eccedenti i limiti imposti dalla legge. I registri e le dotazioni di cassa sono sottoposti a controllo periodico da parte del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il fondo cassa può essere ripristinato, nell'ambito del previsto limite massimo, con apposita autorizzazione del Direttore generale.

3. L'attività del responsabile della cassa è sottoposta all'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato».


Capo IV

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20.

Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia è unico ed è costituito dal fondo di dotazione, dai beni immobili e mobili acquisiti nel corso della gestione nonché dalle eventuali riserve facoltative iscritte in bilancio. Il patrimonio iniziale è individuato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.



Art. 21.

Consegnatari dei beni strumentali

1. I beni strumentali sono dati in consegna, con apposito verbale, ad un consegnatario, nominato con apposito provvedimento del Direttore generale.

2. In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medesimo.

3. Gli inventari, sulla base delle scritture relative ai beni patrimoniali, sono redatti in duplice esemplare e conservati presso i competenti uffici individuati con atto organizzativo del Direttore generale.

4. Il consegnatario provvede tempestivamente ad informare l'ufficio individuato con atto organizzativo del Direttore generale circa le variazioni dei beni strumentali che necessitano di essere registrate nel libro degli inventari.

Art. 22.

Scarico dei beni strumentali

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, è disposta con provvedimento del Direttore generale.

2. I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, possono essere ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero, per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche.

3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal precedente comma, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

*Capo V**ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEGLI IMPEGNI*

Art. 23.

Modalità di esercizio

1. L'attività negoziale dell'Agenzia è esercitata in ossequio alle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, e in osservanza delle specifiche procedure e regolamenti interni disciplinate da un apposito manuale interno delle procedure, adottato dal Direttore generale. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture. L'Agenzia può ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante accordi fra pubbliche amministrazioni.

Art. 24.

Appalti di lavori, servizi e forniture

1. L'Agenzia procede all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché all'affidamento di lavori mediante le procedure aperta, ristretta e negoziata, così come disciplinate dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

2. Le soglie di riferimento sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 25.

Acquisizioni in economia

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture nonché l'affidamento di lavori, è ammesso, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con apposito atto del Direttore generale.

Art. 26.

Regolare esecuzione

1. L'attestazione di regolare fornitura e esecuzione lavori, resa dal beneficiario della prestazione o della fornitura, è sottoscritta dal responsabile del procedimento, a seguito della positiva verifica di conformità della prestazione affidata.

Art. 27.

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare d'appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del Direttore generale.

Art. 28.

Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale Ufficiale Rogante dal Direttore generale.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 29.

Impegni di spesa

1. I dirigenti autorizzati ad assumere impegni di spesa sono individuati dal Direttore generale che, con suo provvedimento, ne stabilisce i poteri e i limiti.

2. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti. Qualunque impegno di spesa è assunto con atto formale;

3. Il dirigente autorizzato, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui è responsabile, provvede a definire l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza, considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

4. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le complessive disponibilità finanziarie dell'Agenzia, in osservanza alle specifiche procedure interne.

Art. 30.


Impegni di spesa pluriennali

1. L'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su più esercizi è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, dell'utilità, della convenienza e dell'economicità, e deve essere autorizzata dal Direttore generale.

2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.

3. Qualora sia necessario modificare l'obbligazione successivamente alla sua adozione ed il nuovo impegno a valere sugli esercizi successivi al primo determini un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale.

15A08087





Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 5 - Ricontratti organizzativi e atti relativi alle spese di personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0016128 P-4.7.2.2
del 13/06/2018



20068038

Al Ministro per la coesione territoriale
Largo Chigi 19
00187 - Roma

OGGETTO: Rinnovo del Collegio dei Revisori dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Francesca Maria Maciocco)
Francesca Maciocco



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, in base al quale il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità politica delegata, è composto da un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché da un membro supplente;

VISTA la nota prot. n. 6300 del 22 marzo 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la designazione della dott.ssa Carla Pavone quale componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia;

VISTA la nota prot. n. 5609 del 23 aprile 2018, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la designazione della dott.ssa Francesca Giglio, quale componente del richiamato Collegio;

VISTI i curricula dei membri designati, dai quali si evince il possesso delle specifiche professionalità necessarie a rivestire l'incarico;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, dello Statuto, con riserva di integrare la composizione dell'organo con successivo provvedimento, non appena sarà pervenuto il nominativo mancante del componente supplente;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

DECRETA:

Articolo I

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale è presieduto dalla dott. Ferruccio Sepe, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è costituito, altresì, dai seguenti componenti:
 - Carla Pavone, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - Francesca Giglio, designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia, i membri del Collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.
3. Ai sensi del medesimo articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi dei membri del Collegio dei revisori dei conti, posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 MAG. 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro della Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno

Prof. Claudio De Vincenti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOIAO AL N. 1733/2018
Roma 30.5.2018

REVISORE
Sepe

IL DIRIGENTE
M. M.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0008618 P-4.7.2.2
del 01/04/2019



22947115

All' Ufficio del Ministro per il Sud
Largo Chigi 19
- Roma

OGGETTO: Modifica del Comitato Direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco GAUDIANO)

Seofci



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione;

VISTO l'articolo 4, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante la disciplina sulla procedura di nomina e la composizione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2018, recante composizione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, registrato alla Corte di Conti in data 8 giugno 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, registrato alla Corte di Conti in data 20 agosto 2018, con il quale il Cons. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 5 settembre 2018;

VISTE le note n.1142 del 24 gennaio 2019 e n.1406 del 30 gennaio 2019, con la quale il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale ha indicato il dott. Michele D'Ercole, già dirigente responsabile dell'Ufficio 6 ed incaricato, in data 25 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001 della direzione dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale, con consolidata esperienza acquisita nell'ambito delle politiche di coesione, quale componente del Comitato direttivo della precitata Agenzia in sostituzione del dott. Alberto Versace, già componente per il periodo 2018-2021, collocato in quiescenza dal 16 dicembre 2018;

CONSIDERATA, pertanto la necessità di procedere all'integrazione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale la Sen. Barbara LEZZI è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2018, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, Sen. Barbara LEZZI, l'incarico per il Sud;

DECRETA:

Articolo 1

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2018, è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale è così composto:

- Dott. Antonio Caponetto – Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale – Presidente;
- Dott. Giorgio Martini – Agenzia per la coesione territoriale – componente;
- Dott. Michele D’Ercole – Agenzia per la coesione territoriale – componente;
- Dott. Claudio Stefanazzi – rappresentante delle Regioni – componente;
- Dott.ssa Micaela Fanelli – rappresentante delle Regioni – componente.”

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, li
15 FEB. 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per il Sud

Sen. Barbara Lezzi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 905/2019
Roma, 6.3.2019
IL REVISORE
Scopri

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
28 MAR. 2019



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto legge n. 101 del 2013, deve essere scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, sono state delegate, tra le altre, le funzioni relative alle materie per le politiche per la coesione territoriale e, in particolare, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

VISTA la nota del 19 dicembre 2019 con cui il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha proposto il dott. Massimo Sabatini per la nomina di Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Massimo Sabatini, dal quale emerge che lo stesso possiede la professionalità adeguata a rivestire l'incarico di Direttore dell'Agenzia, tenuto conto dell'elevata qualificazione professionale in materie di politiche di coesione;

RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale al dott. Massimo Sabatini;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Massimo Sabatini, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di una delle cause di inconfieribilità e incompatibilità di cui al medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale,

DECRETA

Articolo 1

(Durata dell'incarico)

- Il dott. Massimo Sabatini è nominato Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e salvo l'applicazione dell'articolo 2, comma 160, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applicano anche ai Direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'articolo 10 che, nell'ambito delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia;

VISTO il citato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, il cui trattamento economico non può superare quello massimo previsto per i Capi dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve formalizzarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, di seguito denominato Statuto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2018 con cui il dott. Antonio Caponetto – dirigente di prima fascia, consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale per un triennio a decorrere dal 5 settembre 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con il quale al cons. Antonio Caponetto è stato conferito l'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, con contestuale cessazione del medesimo dirigente dall'incarico di Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, attribuitogli con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2018;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della gestione e dell'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dallo Statuto ed altri organi.

Articolo 3

(Trattamento economico)

1. Con contratto individuale di lavoro, che accede al presente provvedimento, è determinato il trattamento economico da attribuire al dott. Massimo Sabatini per l'assolvimento dell'incarico di cui al presente decreto, nel rispetto del limite di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 GEN. 2020



p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Riccardo Fraccaro)

AGENZIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERIA GENERALE
BUDGET DEL BILANCIO 2020
DIRETTORE DELL'AGENZIA
VISTO 273/2020
Roma 22.1.2020
IL REVISORE
Scopri



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2021.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

all'onorevole Federico D'INCÀ i rapporti con il Parlamento;

al dottor Vittorio COLAO l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

all'onorevole Renato BRUNETTA la pubblica amministrazione;

all'onorevole Mariastella GELMINI gli affari regionali e le autonomie;

all'onorevole Maria Rosaria CARFAGNA il Sud e la coesione territoriale;

all'onorevole Fabiana DADONE le politiche giovanili;

alla professoresca Elena BONETTI le pari opportunità e la famiglia;

alla senatrice Erika STEFANI le disabilità;

all'onorevole Massimo GARAVAGLIA il coordinamento di iniziative nel settore del turismo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 febbraio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. ne n. 329

21A00998

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2020.

Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 928).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019 (prot. n. 738), relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2019, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2019, foglio n. 3082, e in particolare l'art. 6, con il quale vengono destinati euro 5.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato:

comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b);

comma 4, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 28 giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo com-



Agenzia per la coesione territoriale
Via Sicilia 162/C – 00187 Roma
www.agenziacoesione.gov.it



A cura dell' Ufficio 1 di Staff al Direttore Generale
Relazioni istituzionali, affari legislativi
e politiche comunitarie, comunicazione